

Pubblicato il 19/11/2025

Sent. n. 3749/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2972 del 2024, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Croce e domiciliata ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;

contro

- il Comune Casatenovo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Orlandi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 46;
- il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- la Regione Carabinieri Forestale "Lombardia" - Nucleo Carabinieri Forestale di Lecco, in persona del Comandante pro-tempore;

per l'annullamento

- dell'ordinanza dirigenziale n. [omissis], a firma del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Casatenovo, comunicata via p.e.c. in pari data, avente a oggetto "*Ordinanza di demolizione e ripristino ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001*" e recante, per quanto d'interesse, l'ordine di procedere alla "*... rimozione delle opere abusive eseguite in assenza di titolo paesaggistico ed edilizio nonché il ripristino dello stato dei luoghi e della destinazione d'uso agricola originaria ed autorizzata entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente atto*";
- della comunicazione prot. n. [omissis], a firma del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Casatenovo, avente a oggetto "*Sopralluogo presso l'immobile sito in Casatenovo, via [omissis] - Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge 241/90 per la vigilanza sull'attività edilizia-urbanistica – rif: Titolo IV DPR 380/01 e Parte IV D.Lgs. 42/04*";
- ove occorrer possa, dell'ordinanza sindacale n. [omissis], a firma del Sindaco del Comune di Casatenovo, avente a oggetto "*Ordinanza per la rimozione, smaltimento dei rifiuti depositati e ripristino dello stato dei luoghi presso area privata nel comune di Casatenovo ex art. 192 D.Lgs. n. 152/2006*", recante l'ordine alla [omissis] "*... di provvedere, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente ordinanza, alla rimozione e smaltimento dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo, miscele bituminose, rifiuti derivanti dall'attività di demolizione di costruzioni edili abbandonati/depositati nella proprietà della ditta '[omissis]' sita in via [omissis] del Comune di Casatenovo*";
- ove occorrer possa, dell'ordinanza sindacale n. [omissis], a firma del Sindaco del Comune di Casatenovo, avente a oggetto "*Proroga termini ordinanza n. [omissis] recante ordine per la rimozione, smaltimento di rifiuti depositati e ripristino dello stato dei luoghi presso area privata nel*

comune di Casatenovo ex art. 192 D.Lgs. n. 152/2006”, recante la proroga dei termini per la rimozione dei rifiuti fino al [omissis];

- ove occorrer possa, della nota prot. n. [omissis], non producibile perché non disponibile, del Nucleo di Lecco della Regione Carabinieri Forestale “*Lombardia*” recante l’avvenuto accertamento nella proprietà della ditta “[omissis]” dell’abbandono/deposito in modo incontrollato di rifiuti speciali stimati in circa 6.000,00 mc, costituiti da terre e rocce da scavo, miscele bituminose, rifiuti derivanti dall’attività di demolizione di costruzioni edili;

- ove occorrer possa, del verbale di sopralluogo del [omissis] svolto dal Comune di Casatenovo unitamente al Nucleo Carabinieri Forestale di Lecco, non producibile perché non disponibile;

- e per la conseguente condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni patiti e patienti derivanti dall’illegittimità dei provvedimenti impugnati, che ci si riserva di indicare puntualmente anche ai sensi dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune Casatenovo e del Ministero della Difesa;

Vista l’ordinanza n. 1418/2024 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;

Viste le istanze di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione presentate dai difensori della parte ricorrente e del Comune resistente;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Udito, all’udienza pubblica del 12 novembre 2025, il difensore del Ministero della Difesa, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 9 novembre 2024 e depositato il 20 novembre successivo, la parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti presupposti, l’ordinanza dirigenziale n. [omissis], a firma del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Casatenovo, comunicata via p.e.c. in pari data, avente a oggetto “*Ordinanza di demolizione e ripristino ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001*” e recante, per quanto d’interesse, l’ordine di procedere alla “... *rimozione delle opere abusive eseguite in assenza di titolo paesaggistico ed edilizio nonché il ripristino dello stato dei luoghi e della destinazione d’uso agricola originaria ed autorizzata entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente atto*”.

[omissis], operante sin dal 1980 nel campo della realizzazione di attività nel settore termoidraulico, dei lavori di realizzazione e manutenzione delle condotte per il trasporto dell’acqua potabile e del gas e della compravendita di mezzi e macchine per movimentazione terra, è proprietaria di un immobile situato nel Comune di Casatenovo (LC), in Via [omissis]. In particolare, nel predetto compendio è presente un capannone a uso artigianale – realizzato tramite concessione edilizia del Comune di Casatenovo n. [omissis] e originariamente destinato a “*stalla per bovini*” – che la ricorrente utilizza, in via pressoché esclusiva, come deposito di mezzi d’opera e di attrezzature per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale. Tale destinazione a deposito era già sussistente all’atto dell’acquisto del compendio immobiliare da parte della ricorrente (come risultante dalla concessione edilizia n. [omissis]) e troverebbe conferma nella successiva richiesta di ampliamento del predetto deposito artigianale, assentito con autorizzazione paesistica n. [omissis] e con permesso di costruire n. [omissis]. Con autorizzazione ambientale n. [omissis] e permesso di costruire n. [omissis] è stata autorizzata la ristrutturazione dell’edificio a uso deposito per modifiche delle aperture esterne e dell’altezza della gronda. Ulteriormente, con autorizzazione paesaggistica n. [omissis] e permesso di costruire n. [omissis] è stata autorizzata la realizzazione di alcune modifiche interne ed esterne al capannone, mediante formazione di un locale bagno e di alcuni locali a uso deposito. Con la s.c.i.a.

n. [omissis] è stato richiesto il rilascio dell'agibilità anche per la parte di capannone oggetto di ampliamento e, a seguito di espressa richiesta degli Uffici comunali, è stata corrisposta la sanzione per la mancata presentazione della segnalazione entro 15 giorni dalla fine lavori (terminati il 17 novembre 2014). In data 23 febbraio 2024, il Comune di Casatenovo ha proceduto, unitamente al Nucleo Forestale dei Carabinieri di Lecco, a svolgere un sopralluogo nel predetto immobile dal quale sono scaturiti un procedimento correlato alla violazione della normativa ambientale in materia di deposito/smaltimento di rifiuti speciali, cui ha fatto seguito l'adozione di due ordinanze sindacali (n. [omissis] e n. [omissis]) finalizzate alla rimozione dei predetti rifiuti, e un procedimento per violazione della normativa edilizia – avviato con provvedimento comunale del [omissis] – in ragione delle difformità riscontrate in sede di sopralluogo, ovvero *“l'attività attualmente in essere nell'area non è di tipo agricolo bensì di tipo artigianale-produttivo, ed è in contrasto con i titoli abilitativi rilasciati (PdC [omissis] e PdC [omissis]) e con la destinazione urbanistica dell'area, classificata nel PGT vigente, nonché nei precedenti strumenti urbanistici comunali, come area destinata alle attività agricole;*

- il soppalco in struttura metallica realizzato all'interno del capannone non è mai stato oggetto di autorizzazione;

- le tettoie di vario genere poste lungo il perimetro dell'area di pertinenza non sono mai state oggetto di autorizzazione, né edilizia né paesaggistica;

- le colline realizzate con materiale di varia natura che hanno determinato una diversa conformazione della morfologia dell'area, non sono mai state oggetto di autorizzazione, né edilizia né paesaggistica;

inoltre il verde lungo le recinzioni supera in altezza i limiti consentiti dal regolamento edilizio”. In data 28 giugno 2024, la parte ricorrente ha presentato le proprie osservazioni, contestando la fondatezza della prospettazione degli Uffici comunali. Tuttavia, attraverso l'ordinanza dirigenziale n. [omissis], il Comune di Casatenovo, a conclusione del procedimento sanzionatorio, ha ordinando al [omissis] *“la rimozione delle opere abusive eseguite in assenza di titolo paesaggistico ed edilizio nonché il ripristino dello stato dei luoghi e della destinazione d'uso agricola originaria ed autorizzata entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni ...”.*

Assumendo l'illegittimità della predetta ordinanza, la parte ricorrente ne ha chiesto l'annullamento, unitamente agli atti presupposti e connessi, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 10, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, per eccesso di potere per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria e di motivazione, per illogicità, per contraddittorietà, per perplessità, per travisamento, per irragionevolezza e per ingiustizia grave e manifesta.

Ulteriormente sono stati dedotti la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 10, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, sotto altro profilo, la violazione dell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria e di motivazione, per illogicità, per contraddittorietà, per perplessità, per travisamento e per irragionevolezza e l'ingiustizia grave e manifesta.

Poi sono stati dedotti la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 10, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, sotto distinto profilo, l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria e di motivazione, per illogicità, per contraddittorietà, per perplessità, per travisamento e per irragionevolezza e l'ingiustizia grave e manifesta.

Ancora sono stati dedotti la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 10, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, sotto distinto profilo, l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria e di motivazione, per illogicità, per contraddittorietà, per perplessità, per travisamento e per irragionevolezza e l'ingiustizia grave e manifesta.

Inoltre sono stati eccepiti violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27, 29, 31, 32 e 44 del D.P.R. n. 380 del 2001, degli artt. 54 e 59 della legge regionale n. 12 del 2005, degli artt. 146, 167 e 181 del D. Lgs. n. 42 del 2004 e dell'art. 192 del D. Lgs. n. 152 del 2006, l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria e di motivazione, per illogicità, per contraddittorietà, per perplessità, per travisamento e per irragionevolezza e l'ingiustizia grave e manifesta.

Sono stati altresì eccepiti la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27, 29, 31, 32 e 44 del D.P.R. n. 380 del 2001, degli artt. 54 e 59 della legge regionale n. 12 del 2005, degli artt. 146, 167 e 181 del D. Lgs. n. 42 del 2004 e dell'art. 192 del D. Lgs. n. 152 del 2006, sotto distinto profilo, l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria e di motivazione, per illogicità, per contraddittorietà, per perplessità, per travisamento e per irragionevolezza e l'ingiustizia grave e manifesta.

In aggiunta sono stati eccepiti la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27, 29, 31, 32 e 44 del D.P.R. n. 380 del 2001, degli artt. 54 e 59 della legge regionale n. 12 del 2005, degli artt. 146, 167 e 181 del D. Lgs. n. 42 del 2004 e dell'art. 192 del D. Lgs. n. 152 del 2006, sotto distinto profilo, l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria e di motivazione, per illogicità, per contraddittorietà, per perplessità, per travisamento e per irragionevolezza e l'ingiustizia grave e manifesta.

Infine, sono stati dedotti la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27, 29, 31, 32 e 44 del D.P.R. n. 380 del 2001, degli artt. 54 e 59 della legge regionale n. 12 del 2005, degli artt. 146, 167 e 181 del D. Lgs. n. 42 del 2004 e dell'art. 192 del D. Lgs. n. 152 del 2006, sotto distinto profilo, l'incompetenza, l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria e di motivazione, per illogicità, per contraddittorietà, per perplessità, per travisamento e per irragionevolezza e l'ingiustizia grave e manifesta.

Si sono costituiti in giudizio il Comune Casatenovo e il Ministero della Difesa, che hanno chiesto il rigetto del ricorso; con separata memoria la difesa erariale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa e ne ha chiesto l'estromissione dal giudizio.

Con l'ordinanza n. 1418/2024 è stata accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati ed è stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia.

In prossimità dell'udienza di merito, i difensori delle parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni; in sede di memoria finale, la difesa della parte ricorrente non si è opposta alla declaratoria del difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, come richiesto dalla difesa erariale, chiedendo tuttavia, in caso di estromissione dal giudizio della predetta Amministrazione statale, di procedere all'integrale compensazione delle spese di lite nei confronti della medesima parte processuale.

Alla pubblica udienza del 12 novembre 2025, il Collegio, preso atto delle istanze di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione formulate dai difensori della parte ricorrente e del Comune resistente e udito il difensore del Ministero della Difesa, ha trattenuto in decisione la causa.

DIRITTO

1. In via preliminare, deve essere accolta la richiesta, formulata dall'Avvocatura erariale nella propria memoria difensiva, di estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa.

Come emerge dal tenore letterale del ricorso – a prescindere dai riferimenti alle ordinanze di ripristino ambientale, aventi carattere meramente tuzioristico – gli atti direttamente ed effettivamente impugnati (cfr. pagg. 7-8 del ricorso) risultano essere quelli afferenti al procedimento di verifica in ambito edilizio, di esclusiva competenza comunale, e quindi del tutto avulsi, o comunque non rilevanti, rispetto all'attività svolta dal Nucleo Carabinieri Forestale di Lecco, che in concreto non ha preso parte al procedimento sanzionatorio (edilizio) sottoposto a contestazione nella presente sede; per tale ragione, la predetta Amministrazione della Difesa risulta estranea alla controversia oggetto di scrutinio. A ciò consegue l'accoglimento della richiesta, formulata dall'Avvocatura erariale, di estromissione dal giudizio del Ministero della Difesa.

2. Passando all'esame del merito del ricorso, lo stesso è fondato nei sensi di seguito specificati.

3. Con il primo e il quarto motivo del ricorso (rubricati I e IV), da trattare congiuntamente in quanto connessi, si assume l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Casatenovo, in quanto non sarebbe stato affatto considerato l'apporto partecipativo in sede procedimentale della parte privata e sarebbe stata altresì omessa la puntuale indicazione delle parti dell'immobile da qualificare come abusive e quindi da assoggettare alla sanzione ripristinatoria e quelle invece regolarmente assentite e dunque da salvaguardare.

3.1. Le doglianze sono complessivamente fondate.

Nella specie deve preliminarmente evidenziarsi che l'ordinanza di demolizione non individua puntualmente e con precisione le opere oggetto di sanzione ripristinatoria, disponendo genericamente *“la rimozione delle opere abusive eseguite in assenza di titolo paesaggistico ed edilizio nonché il ripristino dello stato dei luoghi e della destinazione d'uso agricola originaria ed autorizzata entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente atto”* (parte dispositiva del provvedimento impugnato: all. 1 al ricorso).

Neppure può ricavarsi tale dato attraverso l'esame delle premesse, che non contengono indicazioni univoche in tal senso (cfr. parte finale di pag. 2 dell'ordinanza impugnata, dove si indicano anche i manufatti legittimi e si menzionano delle attività non ammesse, che tuttavia hanno prevalentemente rilievo ambientale).

La mancata puntuale descrizione delle opere da ridurre in pristino impedisce perciò di comprendere l'oggetto dell'ordinanza e anche di eseguirla, non essendo chiaro il tenore della medesima. Peraltro, al cospetto di un atto sanzionatorio, sebbene di carattere ripristinatorio, è tanto più necessario garantire la precisa indicazione degli abusi, al fine di evitare di estendere la sanzione a fattispecie non contemplate dalla normativa, in violazione del principio di tassatività (in materia di repressione) degli illeciti amministrativi, nel cui novero rientrano anche quelli edilizi (sul principio di legalità in materia sanzionatoria amministrativa e sui corollari della tipicità e determinatezza della sanzione, cfr. Consiglio di Stato, VI, 27 febbraio 2023, n. 1956; VI, 21 maggio 2019, n. 3278; V, 12 ottobre 2018, n. 5883; in argomento, anche T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 11 novembre 2024, n. 3093).

Ciò trova conferma nell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, *«pur essendo pacifico che l'ordinanza di ripristino, quale atto di carattere del tutto vincolato, si pone quale conseguenza immediata e diretta discendente dalla verifica dell'abusività degli interventi e non richiede una particolare motivazione né con riguardo all'interesse pubblico alla stessa sotteso e all'ipotetico interesse del privato alla permanenza in loco dell'opera edilizia, né con riguardo alla puntuale indicazione delle norme violate, è comunque necessario che le opere abusive vengano individuate e descritte in maniera puntuale affinché emerga la natura e la consistenza dell'abuso»* (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 15 ottobre 2024, n. 2700; anche, Consiglio di Stato, III, 24 settembre 2025, n. 7487; VI, 11 dicembre 2024, n. 9983; II, 8 febbraio 2024, n. 1299; VII, 18 ottobre 2023, n. 9086; VI, 5 luglio 2023, n. 6555; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 13 ottobre 2020, n. 1890; II, 21 luglio 2020, n. 1394; II, 8 luglio 2019, n. 573; II, 21 gennaio 2019, n. 112; II, 2 maggio 2018, n. 1190; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, I, 19 marzo 2019, n. 171; per una fattispecie particolare, Consiglio di Stato, VI, 18 gennaio 2019, n. 484).

Difatti, *«l'interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, dovendo in ogni caso il giudice ricostruire l'intento dell'Amministrazione, ed il potere che essa ha inteso esercitare, in base al contenuto complessivo dell'atto (cd. interpretazione sistematica), tenendo conto del rapporto tra le premesse ed il suo dispositivo e del fatto che, secondo il criterio di interpretazione di buona fede ex art. 1366 c.c., gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative»* (Consiglio di Stato, IV, 25 marzo 2021, n. 2514; VI, 30 giugno 2020, n. 4166;

anche, VI, 24 marzo 2023, n. 3023; VI, 3 marzo 2023, n. 2253; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 27 ottobre 2025, n. 3433).

Da quanto in precedenza rilevato, discende la fondatezza della esaminata censura.

3.2. In aggiunta deve rilevarsi che la parte ricorrente, in sede di partecipazione procedimentale, ovvero con la p.e.c. trasmessa in data 4 luglio 2024 (all. 24 al ricorso), ha segnalato agli Uffici comunali procedenti che in data 17 marzo 2003 era stata rilasciata alla propria dante causa ([omissis]) la concessione edilizia n. 26/2003 con cui era stato assentito il “*cambio destinazione d’uso da edificio rurale a edificio ad uso deposito artigianale*” del capannone attualmente di proprietà del [omissis] (all. 6 del Comune); tale elemento, pur essendo stato “*recepito*” in sede procedimentale e richiamato nel corpo dell’atto impugnato (cfr. inizio di pag. 3: all. 1 al ricorso), non è stato affatto preso in considerazione – neppure per confutarne la rilevanza nella specifica fattispecie – al fine di determinare l’effettivo contenuto della determinazione sanzionatoria assunta dal Comune.

In realtà, tale apporto partecipativo avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione resistente a valutarne gli effetti in ordine allo svolgimento dell’attività di vigilanza edilizia, con conseguente esternazione delle relative conclusioni nel provvedimento finale, chiarendo in tal modo la rilevanza, anche parziale, oppure l’assoluta irrilevanza nella vicenda de qua della citata concessione edilizia n. 26/2003, anche in relazione ai successivi ampliamenti del medesimo immobile avvenuti attraverso i permessi di costruire n. 231/2008 e n. 239/2009 (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 15 ottobre 2024, n. 2700; sulla rilevanza del momento partecipativo in vista dell’effettuazione di una adeguata istruttoria finalizzata ad appurare la situazione di fatto, anche Consiglio di Stato, VI, 18 gennaio 2019, n. 484).

Tuttavia, dall’esame del provvedimento impugnato non si ricava tale valutazione in ordine all’incidenza dei predetti titoli edilizi, sebbene non si possa escludere che gli stessi rivestano una portata determinante nel procedimento sanzionatorio oggetto di scrutinio (cfr., sui limiti del potere sanzionatorio in presenza di un titolo edilizio ancora efficace, Consiglio di Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 8; più di recente, Consiglio di Stato, IV, 4 agosto 2025, n. 6888).

3.3. La carenza di motivazione non può essere sanata nemmeno dalle deduzioni contenute nelle memorie depositate in giudizio dal difensore dell’Amministrazione comunale, trattandosi di motivazione postuma, non ammessa, in quanto non fondata su atti del procedimento (sul divieto di motivazione postuma, Consiglio di Stato, VI, 29 ottobre 2021, n. 7286; V, 27 marzo 2020, n. 2136; II, 21 gennaio 2020, n. 472; VI, 8 settembre 2017, n. 4253; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 17 dicembre 2024, n. 3711; IV, 29 aprile 2024, n. 1292; IV, 3 luglio 2023, n. 1702; sull’ammissibilità dell’integrazione postuma della motivazione esclusivamente tramite atti del procedimento, cfr. Consiglio di Stato, IV, 30 gennaio 2023, n. 1096; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 25 novembre 2024, n. 3357; anche Cass., SS.UU., ord. 4 settembre 2023, n. 25665); del resto, qualora il giudice dovesse inopinatamente escludere l’illegittimità del provvedimento impugnato sulla base di rationes decidendi che non trovano fondamento nell’impianto motivazionale dell’atto amministrativo incorrerebbe nel vizio di ultrapetizione, oltre che nella violazione del principio di separazione dei poteri ex art. 34, comma 2, cod. proc. amm. (Consiglio di Stato, V, 30 settembre 2024, n. 7856).

3.4. Da quanto evidenziato, discende la fondatezza delle scrutinate doglianze.

4. La fondatezza delle esaminate censure, previo assorbimento dei restanti motivi, determina l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dell’ordinanza n. [omissis], a firma del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Casatenovo; in sede di riedizione del potere amministrativo, l’Amministrazione dovrà rinnovare il procedimento di verifica in ambito edilizio previo adeguato coinvolgimento della parte ricorrente e sulla base di una completa e aggiornata rappresentazione di tutti gli elementi giuridici e fattuali riferibili alla vicenda oggetto di contenzioso.

5. Avuto riguardo alle peculiarità della controversia e al suo complessivo andamento, le spese di giudizio possono essere compensate tra tutte le parti di causa, salva la rifusione del contributo unificato in favore della parte ricorrente a carico del Comune di Casatenovo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, previa estromissione dal giudizio del Ministero della Difesa, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, nei sensi specificati in motivazione.

Spese compensate, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore della parte ricorrente a carico del Comune di Casatenovo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore

Valentina Caccamo, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Antonio De Vita

IL PRESIDENTE

Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO